

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: Diritto annuale, stesse regole sanzionatorie dei tributi erariali**

Il **Ministero dello Sviluppo economico**, con la **nota n. 172574 del 22 ottobre 2013**, ha precisato che le **regole sanzionatorie** previste per le **violazioni** relative al pagamento del **diritto annuale** devono intendersi **ora uniformate a quelle previste per le violazioni connesse al pagamento dei tributi erariali**.

Pertanto, anche in caso di errori o insufficienti versamenti del diritto annuale dovuto per l'iscrizione alla Camera di commercio, si rendono **applicabili i principi indicati dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2013**.

Contrariamente a quanto avveniva in precedenza, quindi, **non può essere considerato tardivo, bensì solo insufficiente, il versamento del diritto annuale**, eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, **entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria**, effettuato **in misura inferiore** rispetto al dovuto. In tal caso, è possibile regolarizzare ricorrendo al **ravvedimento operoso**.

SANZIONI DIRITTO ANNUALE: LE NUOVE INTERPRETAZIONI**IL DIRITTO ANNUALE
ED IL TERMINE
PER IL VERSAMENTO**

Tutte le **imprese iscritte o annotate al 1° gennaio** di un certo anno **nel Registro delle Imprese o anche solo iscritte a tale data nel REA** (Repertorio economico amministrativo), devono versare, per quell'anno, il **diritto annuale alla Camera di Commercio** competente in base alla Provincia.

T Trattandosi di un tributo destinato alla Camera di Commercio perché finalizzato al suo fabbisogno finanziario, **non è un tributo erariale** e, quindi, ha anche una propria disciplina.

Le misure del diritto annuale, che possono essere fisse o variabili a seconda del tipo di soggetto obbligato, sono stabilite annualmente con apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

In base a quanto stabilito dall'**art. 8, Decreto interministeriale n. 359 dell'11.05.2011**, il diritto annuale camerale deve essere versato, **in unica soluzione**, mediante **modello F24** e **con possibilità di compensazione**, entro il **termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**.

Pertanto, per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per il versamento del diritto annuale cade il **16 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione** (il diritto camerale per il 2013 andava versato entro il 17 giugno 2013, cadendo il 16 di domenica).

In sede di compilazione del **Modello F24**, in corrispondenza della **sezione "Imu ed altri tributi locali"**, nello spazio riservato al **"Codice ente"**, va indicata la sigla automobilistica della provincia della Camera di

	<p>Commercio destinataria del versamento (ad esempio, per Venezia: VE). Il codice tributo da utilizzare è 3850 e l'anno è quello a cui si riferisce il versamento.</p> <p>E' possibile versare il diritto annuale anche entro il 30° giorno successivo a tale termine, con la maggiorazione dello 0,40%, come avviene usualmente per le imposte sui redditi. In tal caso, la maggiorazione dello 0,40% non ha distinto codice tributo in quanto va "accorpata" all'importo del diritto annuale camerale.</p>
<p>LE SANZIONI PREVISTE E LA POSSIBILITA' DI RAVVEDIMENTO</p>	<p>Il sistema sanzionatorio previsto in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale è stato esplicitamente regolato dal Decreto n. 54 del 27.01.2005 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100%¹ dell'importo del tributo. Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di tardivo versamento, intendendo per esso quello effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione prevista è pari al 10%²; ◆ in caso di omesso versamento, intendendo per esso quello effettuato oltre il termine di 30 giorni, non effettuato o effettuato solo in parte (limitatamente all'importo non versato), la sanzione è stabilita dal 30% al 100%³, graduata in funzione del danno arrecato all'ente impositore. <p>Se non si è provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, si può sanare spontaneamente la violazione commessa attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, sempreché <i>"la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza"</i>.</p> <p>La questione del ravvedimento operoso del diritto annuale, tuttavia, è stata sempre piuttosto discussa e problematica, sia con riguardo alla misura della sanzione ridotta, sia con riguardo a quando un versamento debba ritenersi "omesso".</p>
<p>I PRINCIPALI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON RIGUARDO ALLE IMPOSTE SUI REDDITI</p> <p>(Circolare n. 27/E/2013)</p>	<p>Finalmente, dopo un lungo silenzio, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, è intervenuto a fornire chiarimenti in materia.</p> <p>Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito della posizione presa dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 sugli errati versamenti di tributi erariali da parte dei contribuenti.</p> <p>In particolare, le Entrate hanno chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'insufficiente versamento delle imposte e della maggiorazione dello 0,40% nel "termine lungo" del 16 luglio (30° giorno successivo al termine ordinario) è solo un versamento insufficiente, non tardivo, quindi la

¹ Art. 4, comma 1, D.M. n. 54/2005, come da art. 18, comma 3, della Legge n. 580/1993.

² Art. 4, comma 2, D.M. n. 54/2005.

³ Art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005.

	<p>sanzione del 30% si applicherà solo sulla differenza non versata;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il ravvedimento è efficace anche in caso di versamenti insufficienti, limitatamente e proporzionalmente all'importo versato entro il termine per il ravvedimento. <p>Ai fini dell'individuazione del giorno a partire dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, si deve considerare il termine entro cui si è scelto di eseguire l'originario versamento da correggere (16 giugno, oppure 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%).</p> <p>Ovviamente, una volta scaduti i termini per il ravvedimento, l'eventuale somma che residua non potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni previste in caso di ravvedimento: le sanzioni, pertanto, saranno irrogate dagli uffici, su tale somma residua, nella misura ordinaria del 30%, insieme agli interessi moratori, con decorrenza dalla scadenza del termine di versamento "scelto" dal contribuente (16 giugno o 16 luglio).</p> <p>Se il contribuente non ha versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine a cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute, sia in sede di ravvedimento lungo che di recupero da parte degli uffici, è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno.</p>	
<p>I PRINCIPALI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CON RIGUARDO AL DIRITTO ANNUALE</p> <p>(Nota n. 172574 del 22.10.2013)</p>	<p>A seguito dei chiarimenti resi dalle Entrate, alcune Camere di Commercio hanno chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico se tali interpretazioni siano applicabili anche al diritto annuale, cioè se siano compatibili con la normativa specifica del diritto annuale. Questi, in sintesi, sono i chiarimenti del MISE:</p>	
	<p>VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE NEL TERMINE "LUNGO" DEL 16 LUGLIO (con maggiorazione dello 0,40%)</p>	<p>VERSAMENTO "TEMPESTIVO" (NO TARDIVO)</p> <p>Se entro tale termine è versata solo una parte del diritto annuale → VERSAMENTO INSUFFICIENTE.</p> <p>La sanzione del 30% si applicherà solo sulla differenza non versata, cioè sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (a titolo di imposta + maggiorazione).</p>
	<p>TERMINE RAVVEDIMENTO DIRITTO ANNUALE</p>	<p>RAVVEDIMENTO BREVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30 giorni dal 16 giugno, se si è versato (parzialmente) entro il 16 giugno; ◆ 30 giorni dal 16 luglio, se si è versato (parzialmente) dopo il 16 giugno ma entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40% <p>RAVVEDIMENTO LUNGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sempre 16 giugno dell'anno successivo.

	NUOVE IMPRESE E UNITA' LOCALI ISCRITTE IN CORSO D'ANNO	TERMINE VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE = 30° GIORNO SUCCESSIVO ALL'ISCRIZIONE	
		NO RAVVEDIMENTO → se versamento dopo il termine di cui sopra, ma entro i 30 giorni successivi: VERSAMENTO TARDIVO (sanzione 10%)	
	SANZIONI RIDOTTE in caso di RAVVEDIMENTO DIRITTO ANNUALE	RAVVEDIMENTO BREVE: <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro 30 giorni dal 16 giugno, se si è versato (parzialmente) entro il 16 giugno; ◆ entro 30 giorni dal 16 luglio, se si è versato (parzialmente) dopo il 16 giugno ma entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%; SANZIONE RIDOTTA = 3,75% (1/8 della sanzione minima del 30%)	
		RAVVEDIMENTO LUNGO: <ul style="list-style-type: none"> ◆ sempre entro il 16 giugno dell'anno successivo. SANZIONE RIDOTTA = 6% (1/5 della sanzione minima del 30%)	
	RAVVEDIMENTO "PARZIALE" DEL DIRITTO ANNUALE	Comunque EFFICACE (perfezionato) IN PROPORZIONE ALL'IMPORTO VERSATO	
		Sulla somma che residua, si applica la sanzione del 30%	
APPLICAZIONE DEI NUOVI CRITERI da parte delle Camere di Commercio	RUOLI RESI ESECUTIVI DAL 23.10.2013	SI', SEMPRE	
	RUOLI RESI ESECUTIVI (cartelle notificate) PRIMA DEL 23.10.2013, ma NON DEFINITIVI (i termini per il ricorso non sono ancora trascorsi)	Su istanza del contribuente, RIDETERMINAZION E DELLE SANZIONI	
	RUOLI RESI ESECUTIVI (cartelle notificate) PRIMA DEL 23.10.2013, e DEFINITIVI (i termini per il ricorso sono già trascorsi)	Su istanza del contribuente, VALUTARE L'OPPORTUNITA' DI UNA RIDETERMINAZION E DELLE SANZIONI IN VIA DI AUTOTUTELA	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti